



*Specificatamente voglia disporre la sospensione della trattenuta di pignoramento di 1/5 della retribuzione mensile del debitore disposta in favore di Agenzia Entrate Riscossione;*

- *Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;*
- *Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento del sig. Oliva Agostino in € 1.145,50 mensili, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;*
- *Disporre che il sig. Oliva Agostino corrisponda alla procedura una quota della sua retribuzione mensile al netto di quanto occorra al mantenimento suo, quantificato in euro 1.145,50 per 3 anni (nr. 36 mesi) oltre che la medesima quota di ciascuna delle tredicesime e quattordicesime mensilità percepite nel corso dei 3 anni, sempre al netto di quanto indicato quale sostentamento;*
- *Disporre che la società datrice di lavoro GTA Lombardia S.r.l. versi alla procedura l'intero TFR maturato e accantonato presso la società stessa e che alla data del 31 dicembre 2025 ammonta ad euro 4.988,53 lorde, o nella diversa e maggior somma che sarà maturata alla data di apertura della procedura;*
- *Fissare nel termine di anni tre (nr. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata, il tempo di esecuzione della procedura di Liquidazione.*

*Il debitore, in ogni caso, si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata eventuali crediti futuri che dovesse eventualmente percepire, sempre al netto delle somme necessarie al suo sostentamento.*

#### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

##### Premesso che:

- con ricorso depositato il 19.05.2026, AGOSTINO OLIVA ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata o nello stesso riportato, per quanto maggiormente ora rileva, la seguente documentazione:
  - dichiarazioni dei redditi/CU degli ultimi tre anni;
  - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
  - estratto dei ruoli relativi ai debiti tributari;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Dott. Pierpaolo Galimi, il quale ha:



- esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che non vi sono “*motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione*”;
- attestato che non risultano atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni rilevanti ai fini della procedura

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto AGOSTINO OLIVA risiede in Cologno Monzese: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'omonima impresa individuale risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 2006) e dal 2013 è impiegato quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso GTA Lombardia S.r.l.;
- conseguentemente, AGOSTINO OLIVA non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 212.861,86, come da tabella che segue:



CREDITORI		IMPORTI
Agenzia Entrate-Riscossione	€	180.283,40
Santander Consumer Bank S.p.A.	€	29.532,40
Findomestic Banca S.p.A. / AK Nordic	€	3.046,06
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>212.861,86</b>

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

- con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti l'OCC ha difatti attestato che il ricorrente:
  - percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.565,68 per dodici mensilità, già tenuto conto della tredicesima e quattordicesima mensilità, ed è titolare di un credito per TFR accantonato presso il datore di lavoro pari ad € 4.988,53 lordi;
  - è titolare di un conto corrente, con saldo attivo al 07.05.2026 di € 469,45;
  - non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati;
- come attestato dall'OCC (che ha dichiarato che non vi sono "*motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione*") risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari, quantomeno, alla quota parte delle retribuzioni dei prossimi tre anni eccedente il fabbisogno mensile ritenuto necessario al sostentamento del debitore ed indicato in € 1.145,50 mensili, è superiore alle presumibili spese di procedura;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AGOSTINO OLIVA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, nomina Liquidatore l'Avv. Silvia Belloni

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AGOSTINO OLIVA** (C.F. LVOGTN59C24Z613Z), nato in Uruguay il 24.03.1959 e residente in Cologno Monzese, Via Bergamo,

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott.ssa Arianna Toppan**.

NOMINA Liquidatore l'Avv. Silvia Belloni;



ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla

predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.

d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 10.06.2026.

Il Giudice Estensore

*Dott.ssa Arianna Toppan*

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Giovanetti*

